

## ISTRUZIONI AGLI UFFICI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE

**Redditi finanziari da mettere a fuoco**

Redditi finanziari da mettere a fuoco per la voluntary disclosure fase 2. Il 9 marzo scorso, la Direzione centrale accertamento ha fornito agli uffici indicazioni operative, auspicando che l'omogeneità di indirizzo possa dare lo sprint all'elaborazione delle pratiche.

Il corretto inquadramento giuridico dei redditi finanziari si pone come primo step nell'approccio allo studio dei dossier, considerate la peculiarità della loro disciplina fiscale (anche extra Tuir) e l'infrequenza di accertamenti su queste fattispecie prima della voluntary disclosure.

In quest'ottica, l'Agenzia delle entrate ha predisposto, a beneficio degli Uffici locali, delle schede di ausilio per l'accertamento, con specifico riferimento a queste tipologie di reddito e alle problematiche connesse alla loro gestione.

Sul tema delle plusvalenze e minusvalenze azionarie derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, la scheda, con taglio comprensibilmente molto pratico, propone una premessa recante definizione, riferimenti normativi e di prassi, trattamento fiscale e modalità di determinazione della base imponibile (anche in caso di acquisto per successione o donazione), nonché esempi pratici, documentazione esplicativa estera e un box contenente possibili criticità.

Allegato altresì un fac simile per

la redazione della motivazione degli atti, fatte salve naturalmente le recenti indicazioni a richiamare il contenuto della relazione di accompagnamento in caso di condivisione delle soluzioni proposte dal professionista.

Particolare attenzione viene riservata, non a caso, al tema della determinazione dell'imponibile, nonché alle diverse aliquote succedutesi dal 2011 in poi, con un focus specifico in merito alla determinazione del momento rilevante ai fini dell'individuazione del trattamento applicabile alla singola cessione, anche in caso di acconti, secondo il criterio di cassa.

La scheda passa in rassegna anche il caso di cessioni parziali, richiamando il criterio last in first out, nonché l'ipotesi di acquisto e vendi-

ta in valuta diversa dall'euro, con necessità di determinare il tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto o di percezione del corrispettivo di cessione.

Inevitabile anche un richiamo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società con sede in stati o territori non inclusi nella white list di cui all'art. 168-bis Tuir, le quali - come noto - concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo, salvo il caso di titoli negoziati in mercati regolamentati, ovvero parere conforme dell'amministrazione a seguito di interpellato.

Infine, la scheda prende in esame, senza tuttavia fornire soluzioni applicative, la possibilità di scomputare l'eventuale eccedenza di minusvalenze, determinata in accertamento, negli anni successivi, attesa la mancanza dell'originaria indicazione nella dichiarazione presentata.

Altra criticità attiene l'individuazione del costo storico nel caso di cessione titoli il cui acquisto sia molto risalente nel tempo, ovvero, in caso di più acquisti, in cui le distinte riepilogative fornite dagli intermediari esteri indichino soltanto il costo medio.

In ambedue le ipotesi, il documento suggerisce di prendere come riferimento, ai fini della determinazione della plusvalenza, il valore più recente disponibile in atti.

In conclusione, è quantomeno auspicabile l'emanazione di ulteriori documenti di prassi e schede tecniche su temi, a oggi, ancora oggetto di dubbi interpretativi e difformità applicative (vedi, tra tutti, il trattamento dei prelevamenti), nella piena consapevolezza che, nonostante i numerosi interventi legislativi, governativi e di prassi intervenuti dall'entrata in vigore della legge 186/2014, le difficoltà applicative della disciplina sulla voluntary disclosure siano ancora sostanziali, divenendo ancora più marcate laddove gli uffici locali si trovino ad approcciare tematiche la cui conoscenza non è omogenea e diffusa. La scadenza di fine 2016 non è poi così lontana.

**Stefano Loconte  
e Federico Barba**

—© Riproduzione riservata—

**Focus specifico sul momento rilevante ai fini dell'individuazione del trattamento applicabile alla singola cessione, anche in caso di acconti, secondo il criterio di cassa**